Conto corrente con la Pôsta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Giovedì, 23 agosto 1934 - Anno XII — Numero 197

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1338.
Varianti alla ripartizione dei territori del sud tripolitano e cirenaico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, 26 giugno 1927, n. 1013, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, per la istituzione del Governo unico della Tripolitania e della Cirenaica, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1231;
Visto il R. decreto 31 agosto 1928, n. 2302, sull'ordinamento politico e amministrativo della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608 sull'ordinamento per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e successive modificazioni;
Visti i decreti Ministeriali 26 giugno 1934, che modificano i limiti di giurisdizione territoriale delle zone militari del Fezzan in Tripolitania e di Cufra in Cirenaica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta che i detti territori, i quali dovranno essere ancora mantenuti sotto il regime militare fino a quando non ne sarà possibile la completa organizzazione civile, siano posti, con uniformi direttive di governo, sotto un comando unico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le zone militari del Fezzan in Tripolitania e di Cufra in Cirenaica, delimitate dai decreti Ministeriali 26 giugno 1934, possono essere sottoposte ad un unico comandante militare, denominato « Comandante della zona militare dei territori del sud tripolitano e cirenaico ».
Il comando avrà sede ad Hon.

Art. 2.

Il comandante della zona militare dei territori del sud tripolitano e cirenaico sarà scelto fra gli ufficiali del Regio esercito di grado non inferiore a colonnello e non superiore a generale di brigata, e nominato dal Ministero delle colonie, su proposta del Governatore della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 3.

Il comandante della zona dei territori di cui all'art. 1, è alla diretta dipendenza del comandante delle truppe della Tripolitania, e, secondo le direttive da questo impartite, cura quanto ha attinenza alla difesa militare dei territori stessi, alla disciplina, all'impiego ed all'addestramento delle forze militari ivi assegnate o comunque dislocate. Provvede, inoltre, e sovraintende, secondo le direttive dei competenti organi del Governo della Tripolitania, al funzionamento dei servizi civili e militari istituiti nei detti territori.

Art. 4.

Per il funzionamento dei servizi civili istituiti, ai sensi del precedente articolo, il Governatore destinerà, alla dipendenza del comandante della zona, un funzionario della carriera direttiva coloniale di grado non superiore al 7°, e gli altri funzionari ed impiegati civili occorrenti, scegliendoli tra il personale in servizio in Tripolitania e in Cirenaica.

Art. 5.

In caso di assenza o di impedimento del comandante della zona, l'ufficiale superiore più elevato in grado e più anziano, presente nei territori, assumerà le funzioni quale comandante dirigente.

Art. 6.

Il comandante della zona, rappresenta, nei territori a lui sottoposti, il Governatore della Colonia, ed a lui spettano tutti i provvedimenti di Governo, relativi all'applicazione delle leggi e dei regolamenti, e quelli necessari ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica nella zona.
Il Governatore della Tripolitania e della Cirenaica, potrà inoltre delegare al comandante della zona, in tutto o in parte, le facoltà ed i poteri di cui è investito, in quanto siano suscettibili di delegazione.

Art. 7.

Alle spese di funzionamento di tutti i servizi civili e militari dei territori sarà provveduto dal Governo della Tripolitania con somministrazione di fondi sul proprio bilancio.
Con le formalità prescritte dall'art. 10 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1231, sarà provveduto a trasportare dal bilancio della Cirenaica, nei rispettivi articoli di quello della Tripolitania, le somme occorrenti per assicurare le spese dei territori militari nella zona di Cufra e dipendenze.

Art. 8.

Salvo quanto dispongono gli articoli 10 e 11 della legge 27 giugno 1927, n. 1013, sulla estensione, applicazione ed osservanza dei Codici del Regno nelle colonie, con successivi decreti Reali sarà provveduto ad emanare, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto coi Ministri competenti, per i territori di cui all'art. 1, norme aventi forza di legge in materia fiscale, doganale, fondiaria, giudiziaria e sanitaria.

Art. 9.

Per tutto quanto non sia specificamente disposto dal presente decreto, e non sia successivamente regolato con i provvedimenti di cui all'art. 8, valgono le norme della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica e tutte le altre ivi vigenti.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 78. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 luglio 1934, n. 1339.
Ampliamento della rete radiofonica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto i Regi decreti-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, e 19 aprile 1934, n. 786, per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, che approva la Convenzione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) per il servizio delle radioaudizioni circolari ed il R. decreto 24 luglio 1931, n. 1027, che approva l'atto aggiuntivo alla convenzione suddetta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e la urgenza di ampliare la rete radiofonica nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto obbligo all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) di modificare gli impianti delle stazioni di radiodiffusione di Roma Prato Smeraldo, di Roma S. Palomba e di Bolzano, e di impiantare una nuova stazione di radiodiffusione a Bologna alle condizioni che saranno stabilite in una convenzione, che il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a stipulare con l'Ente suddetto e che potrà portare modificazioni al capitolato d'oneri, annesso al R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, e modificato dal R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, nonchè alla convenzione con l'E.I.A.R. 15 dicembre 1927, approvata col R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526 e all'atto aggiuntivo alla convenzione stessa in data 11 luglio 1931, approvato col R. decreto 24 luglio 1931, n. 1027.

Art. 2.

Nella convenzione di cui all'art. 1 verranno anche rivedute le percentuali dovute dall'E.I.A.R. allo Stato, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 786.

Art. 3.

Nella convenzione di cui all'art. 1, saranno inoltre determinate le norme per tenere conto, nel caso di riscatto o di presa di possesso degli impianti dell'E.I.A.R., della riduzione da farsi sul prezzo da corrispondersi all'Ente in rapporto al beneficio accordato all'Ente stesso per effetto di riduzione al canone del 3,50 % sugli introiti lordi dovuto allo Stato per l'anno 1933 e per gli anni successivi, fino a che tale riduzione avrà effetto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 99. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 luglio 1934, n. 1340.
Trattamento di pensione al personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 565;

Visto il R. decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, convertito nella legge 26 febbraio 1928, n. 437, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che stabilisce le indennità da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario emanare nuove norme circa il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Collocamento a riposo.

Art. 1.

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio gli ufficiali della Regia aeronautica, che, contando almeno 20 anni di servizio effettivo raggiungano una età inferiore di cinque anni se ufficiali generali, di anni 4 se ufficiali superiori e di anni 3 se ufficiali inferiori, a quella stabilita dall'art. 42 del R. decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, per la cessazione dal servizio permanente ovvero, se ciò risulti più favorevole, quando raggiungano l'età di 55 anni se ufficiali generali, di 52 anni se ufficiali superiori e di 45 anni se ufficiali inferiori.

Gli ufficiali superiori potranno però, anche prima di aver compiuto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età all'uopo richiesti per il grado di capitano.

In tal caso la pensione sarà liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando allo scopo il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

Art. 2.

I sottufficiali ed i militari di truppa hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio quando contino almeno 20 anni di servizio effettivo.

I sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica i quali, avendo compiuto almeno 15 anni di servizio effettivo, siano giudicati permanentemente inabili al servizio militare per ragioni indipendenti dal servizio, vengono collocati in riforma con diritto al minimo della pensione per anzianità di servizio, diminuito di tanti ventesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere 20 anni di servizio.

I sottufficiali e militari di truppa che compiano 52 anni di età, devono essere collocati a riposo, purchè contino almeno 20 anni di effettivo servizio; in caso contrario vengono trattenuti fino al raggiungimento del ventesimo anno di servizio. Per i sottufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, il limite di età è ridotto ad anni 45, ferma restando la suddetta condizione del minimo di servizio effettivo di anni 20 da raggiungersi, occorrendo, col trattenimento in servizio nell'arma stessa.

E' in facoltà del Ministero di collocare a riposo i sottufficiali e militari di truppa che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo, quando, a giudizio della commissione di avanzamento, essi non siano più ritenuti in grado di dare congruo rendimento.

Art. 3.

Gli ufficiali della Regia aeronautica, che dopo 20 anni di servizio effettivo, divengano per infermità inabili a continuare il servizio od a riassumerlo, ovvero siano posti in ausiliaria, in disponibilità, in aspettativa per riduzione di quadri o per prigionia di guerra, hanno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungano l'età stabilita dall'art. 1 e possono essere collocati a riposo d'autorità.

Però gli ufficiali che, dall'aspettativa per infermità o per motivi privati, passino nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri non possono far valere i loro diritti al collocamento a riposo ove non abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio richiesti dal predetto art. 1.

CAPO II.

Valutazione dei servizi.

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 65 e l'art. 68 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, nonchè l'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565, con le limitazioni prescritte dall'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 3 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 779, sono applicabili ai militari della Regia aeronautica a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore.

Agli effetti della determinazione degli anni di servizio richiesti per il collocamento di autorità in ausiliaria del personale militare ed a riposo, senza domanda del personale stesso, non si considerano gli aumenti di favore per campagne di guerra nè quelli per servizio di volo, salvo che concorra il consenso scritto degli interessati. La stessa norma si applica ai fini del raggiungimento del diritto al massimo della pensione di riposo da parte degli ufficiali che, per esclusione dall'avanzamento, siano da collocare in ausiliaria, fermo il periodo massimo di otto anni di cui all'articolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato dall'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477.

Art. 5.

Il servizio di volo con effettiva percezione delle relative regolamentari indennità mensili, prestato dai militari di qualsiasi grado della Regia aeronautica, anche prima della costituzione del commissariato, è computato con l'aumento di un terzo della sua durata effettiva.

Il servizio di volo con la percezione delle relative regolamentari indennità mensili, prestato presso reparti denominati di alta velocità o di navigazione stratosferica, su apparecchi di alta velocità o di navigazione stratosferica, è computato invece con l'aumento della metà della sua durata effettiva.

A tali aumenti sono applicabili le limitazioni stabilite dai commi 2° e 3° dell'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

CAPO III.

Misura delle pensioni ordinarie.

Art. 6.

Le pensioni normali sono liquidate, per gli ufficiali e per i sottufficiali, sulla media degli stipendi o delle paghe integralmente percepite nell'ultimo triennio di servizio effetivo.

Art. 7.

La pensione annua spettante agli ufficiali è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi e assegni utili, escluse le indennità di aeronavigazione e di volo percepiti nell'ultimo triennio di servizio, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime L. 4000 della media stessa, oltre a tanti sessantesimi sopra la rimanente somma.

Però, per gli ufficiali dei gradi ed arma e corpi sotto indicati, la pensione viene liquidata in base alle aliquote di cui alla seguente tabella:

GRADI	ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI		CORPO GENIO AERONAUTICO RUOLO ING. E SERVIZI DELL'ARMA AERONAUTICA		CORPO COMMISSARIATO AERONAUTICO RUOLO COMMISSARIATO		ARMA AER. Ruolo special. corp. gen. aer. Ruolo Ass. Tec. CORPO COMMISS. Ruolo Ammin.	
	Sopra le prime lire 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime lire 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime lire 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime lire 4000	Sopra ogni rimanente somma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S. Tenente. . . .	1/22	1/33	1/27	1/41	1/30	1/45	1/32	1/47
Tenente.	1/21	1/32	1/26	1/40	1/29	1/44	1/32	1/46
Capitano.	1/24	1/36	1/26	1/39	1/29	1/43	1/34	1/50
Maggiore.	1/26	1/40	1/28	1/42	1/32	1/48	—	—
T. Colonnello . .	1/28	1/42	1/32	1/49	1/33	1/50	—	—
Colonnello. . . .	1/30	1/46	1/34	1/51	—	—	—	—
Gen. Brigata . .	1/33	1/50	—	—	—	—	—	—
Gen. Divisione .	1/36	1/54	—	—	—	—	—	—
Gen. Squadra ..	1/38	1/57	—	—	—	—	—	—

Gli assegni utili relativi alla indennità di aeronavigazione e di volo verranno calcolati, in aggiunta alla pensione, secondo le norme dell'art. 9 che segue.

Art. 8.

Agli ufficiali collocati a riposo od in ausiliaria per raggiunti limiti di età e che non contino gli anni di servizio richiesti per aver diritto a pensione, si applicano le disposizioni contenute nei commi 2° e 3° dell'art. 95 del testo unico approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 9.

Per gli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti) e ruolo specializzati, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, che abbiano comunque percepita la indennità di aeronavigazione o di volo inerente alle loro funzioni, la pensione normale calcolata in base alle disposizioni del presente decreto è, in ogni caso, qualunque sia il suo ammontare, aumentata di una aliquota corrispondente a:

a) tanti ventottesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio di aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 20/28 se trattasi di ufficiali generali dell'arma aeronautica ruolo naviganti;

b) tanti trentunesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio di aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 20/31 se trattasi di ufficiali superiori e capitani dell'arma aeronautica ruolo naviganti e dell'arma aeronautica ruolo servizi (ex naviganti).

c) tanti trentatreesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio di aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 20/33 se trattasi di ufficiali subalterni dell'arma aeronautica ruolo naviganti e dell'arma aeronautica ruolo servizi (ex naviganti);

d) tanti quarantesimi dei 9/10 dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestati con percezione dell'indennità di volo se trattasi di ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con un massimo di 29/40 se generali e 22/40 se ufficiali superiori ed inferiori;

e) tanti quarantacinquesimi dei 9/10 della indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con la percezione della indennità di volo e con un massimo di 36/45 se trattasi di ufficiali dell'arma aeronautica ruolo specialisti e ruolo servizi e del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante.

Per gli ufficiali dell'arma aeronautica ruolo servizi (ex naviganti) l'aumento non potrà però superare un'aliquota corrispondente a venti annualità, siano esse calcolate in base a trentunesimi, a trentatreesimi od a quarantacinquesimi.

Art. 10.

La pensione annua spettante ai sottufficiali che dopo 20 anni di servizio effettivo, cessino dal medesimo sia in seguito a domanda sia d'autorità o per prescrizione di legge, è uguale a tanti trentatreesimi della media degli stipendi o delle paghe percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime L. 3000 della media stessa, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanente somma. Ove, però, i sottufficiali appartengano all'arma aeronautica, ruolo naviganti, la pensione sarà uguale a tanti ventunesimi della media quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime L. 3000 della media stessa oltre a tanti trentaduesimi sopra la rimanente somma.

Art. 11.

La pensione annua spettante ai primi avieri, agli avieri scelti ed agli avieri è stabilita dalla seguente tabella:

GRADI	Minimo a venti anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo di 32 anni di servizio utile
	A	B	C
Primo aviere e aviere scelto	1080	30	1440
Aviere.	900	25	1200

Art. 12.

Per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma aeronautica ruolo naviganti e ruolo specialisti, e del corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, che abbiano comunque percepita l'indennità di pilotaggio o di volo, la pensione calcolata in base alle disposizioni del presente decreto, nonchè la indennità di congedamento liquidata ai sottufficiali e ai militari di truppa vincolati a ferma speciale, non inferiore a quella di anni 4, congedati, riformati

e dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione, sono aumentate di una aliquota corrispondente a:

a) tanti quarantacinquesimi dei 9/10 della indennità di pilotaggio normale goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio di pilotaggio prestato con percezione della relativa indennità e con un massimo 20/45 se trattasi di sottufficiali e militari di truppa dell'arma aeronautica ruolo naviganti;

b) tanti quarantacinquesimi dei 9/10 dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anni, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestato con percezione dell'indennità di volo e con un massimo di 34/45 se trattasi di sottufficiali e militari di truppa dell'arma aeronautica ruolo specialisti o del corpo del genio aeronatico ruolo assistenti tecnici.

Art. 13.

Per i militari in possesso di un brevetto aeronautico militare che, all'atto della entrata in vigore del presente decreto, si trovino nella posizione di non naviganti, la pensione non potrà essere in nessun caso inferiore a quella che essi avrebbero ottenuta in base al disposto dell'art. 7, primo comma, del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420.

CAPO IV.

Pensioni privilegiate.

Art. 14.

Le pensioni privilegiate per ferite od infermità contratte per causa di servizio, sono liquidate in base alle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e a quelle del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e successive modificazioni.

Qualora debba applicarsi il 3° comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le pensioni stesse vengono calcolate:

a) per gli ufficiali a qualsiasi arma o corpo appartengano, in base alle aliquote indicate nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'art. 7 del presente decreto;

b) per i sottufficiali, a qualsiasi arma o corpo appartengano, in base alle aliquote fissate nell'art. 10 del presente decreto per i sottufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti;

c) per i militari di truppa, a qualsiasi arma o corpo appartengano, in base alle quote tabellari di cui alla colonna C dell'art. 11 del presente decreto.

I quattro quinti però della media degli stipendi o delle paghe effettivamente ed integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo da servire di base per la liquidazione delle pensioni privilegiate, o le quote tabellari suddette devono essere aumentati:

a) per gli ufficiali ed i sottufficiali, che godono di indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, dell'aliquota della indennità di aeronavigazione o di pilotaggio o di volo di cui agli articoli 9 a 12 del presente decreto e calcolata secondo le norme contenute negli articoli suddetti, con un minimo di aumento comunque corrispondente a:

— 15/28 se ufficiali generali dell'arma aeronautica ruolo naviganti;

— 13/31 se ufficiali superiori o capitani dell'arma aeronautica ruolo naviganti;

— 13/33 se ufficiali subalterni dell'arma aeronautica ruolo naviganti;

— 22/40 se ufficiali generali del genio aeronautico ruolo ingegneri;

— 18/40 se ufficiali superiori ed inferiori del genio aeronautico ruolo ingegneri;

— 18/45 se ufficiali dell'arma aeronautica ruolo specialisti o del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici;

— 12/45 se sottufficiali dell'arma aeronautica ruolo naviganti;

— 10/45 se sottufficiali dell'arma aeronautica ruolo specialisti o del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici;

b) per i militari di truppa allievi piloti o aeronaviganti della somma di L. 2000.

Per la determinazione delle pensioni nelle varie categorie valgono le norme contenute nel citato decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 15.

Qualora in conseguenza di infermità, o di morte, dipendenti da incidente di volo avvenuto durante l'allenamento, sia riconosciuto ai militari in congedo che compiono l'allenamento e alle loro famiglie il diritto a pensione privilegiata, questa verrà liquidata con le norme di cui al presente decreto. Come base per costituire la media degli stipendi o delle paghe saranno però assunti gli stipendi o le paghe che il militare avrebbe percepito, a seconda dei gradi rivestiti in congedo negli ultimi tre anni, se fosse rimasto sempre in servizio effettivo e come se avesse effettivamente percepito detti stipendi e dette paghe durante il triennio antecedente all'evento di servizio dal quale scaturì il diritto a pensione.

Per il personale della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo o di carriera e per il personale non in servizio permanente effettivo o non di carriera che presti servizio di prima nomina o di leva, qualora non siano compiuti tre anni di servizio effettivo, la pensione privilegiata sarà liquidata sulla media degli stipendi o delle paghe percepite durante il periodo di prestazione del servizio.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO V.

Disposizioni varie.

Art. 16.

Per tutto quello che non è previsto nel presente decreto valgono, per gli ufficiali della Regia aeronautica, le norme stabilite per gli ufficiali del Regio esercito dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, con le successive modificazioni; per i sottufficiali, i primi avieri, gli avieri scelti e gli avieri della Regia aeronautica valgono le norme stabilite per i sottufficiali, i sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi dallo stesso testo unico con le successive modificazioni.

Art. 17.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 103. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. **1341.**
Intitolazione del Regio istituto tecnico inferiore di Cesena al nome di « Renato Serra ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Vista la deliberazione in data 14 marzo 1934-XII, con la quale il Collegio dei professori del Regio istituto tecnico inferiore di Cesena propone che l'Istituto stesso venga intitolato al nome del letterato e patriota « Renato Serra »;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto tecnico inferiore di Cesena assume la denominazione « Regio istituto tecnico inferiore Renato Serra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 84. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n **1342.**
Intitolazione del Regio istituto tecnico commerciale mercantile di Bologna al nome di « Guglielmo Marconi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188;
Vista la deliberazione in data 18 gennaio 1934-XII, con la quale il Consiglio dei professori del Regio Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Bologna propone che l'Istituto stesso venga intitolato al nome di S. E. Guglielmo Marconi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Bologna è intitolato al nome di « Guglielmo Marconi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. **1343.**
Modifica del R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, riflettente l'assegnazione al Ministero delle colonie di personale di altre Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, recante norme per l'assegnazione di personali di altre Amministrazioni presso il Ministero delle colonie, e le successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di modificare il predetto Regio decreto, nella parte riguardante gli ufficiali del Regio esercito assegnati al Ministero delle colonie, in conseguenza di nuove esigenze manifestatesi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli ufficiali del Regio esercito che possono essere assegnati all'amministrazione centrale coloniale a norma dell'art. 1 del R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, è aumentato di un maggiore d'arma combattente, di un ufficiale inferiore d'arma combattente e di un ufficiale inferiore del corpo veterinario.
L'aumento di cui al precedente comma sarà compensato tenendo in diminuzione altrettanti ufficiali di pari grado complessivamente nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 94. — GIAGHEDDU.

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un appezzamento di terreno in Fai (Trento).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il decreto del prefetto di Trento in data 26 marzo 1934-XII, col quale, su richiesta dell'Opera nazionale Balilla, è stato espropriato a favore della stessa Opera contro pagamento di una indennità di L. 1347 un appezzamento di terreno di proprietà della ditta Zeni Clemente di Fai costituente la p. fond. 2399 (prato) dell'estensione di mq. 1347 contenuta nella P. T. 59 del comune catastale di Zambana allo scopo di rendere possibile la costruzione del campo sportivo di Fai;
Veduta la deliberazione n. 53 in data 6 luglio 1934-XII del presidente dell'Opera nazionale Balilla, relativa all'acquisto del bene immobile predetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto del bene immobile di cui sopra espropriato a suo favore dal prefetto di Trento col citato decreto in data 26 marzo 1934-XII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(9283)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Ventimiglia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Ventimiglia il 27 luglio 1933-XI, a rogito del notaio Francesco Gibelli ivi residente, atto col quale, fra l'altro, il comune di Ventimiglia ha donato all'Opera nazionale Balilla per la costruzione di una palestra coperta e di una palestra scoperta e annessi campi di giuoco, un appezzamento di terreno prospiciente l'edificio scolastico comunale, segnato in catasto ai mappali 48-a, 48-b, 48-h del foglio LXVI, e situato in regione Asse o Vallone in comune di Ventimiglia, confinante con strada nuova, via Ernesto Chiappori, passeggiata Francesco Crispi e proprietà Angelo Bosio;
Veduta la deliberazione n. 37, in data 12 aprile 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Ventimiglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(9285)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1934.
Rettificazione del decreto Ministeriale 27 marzo 1934-XII, relativo alla nomina del presidente del Consorzio pesca e acquicoltura del Trasimeno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 27 marzo 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1934-XII, col quale si è provveduto alla nomina del presidente del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno;
Considerato che per erronea segnalazione si è incorso in alcune inesattezze circa le qualifiche personali del presidente medesimo;
Ritenuto che occorre provvedere alle necessarie rettifiche;

Decreta:

Il decreto suddetto va così rettificato:
Il colonnello di fanteria in A.R.Q. Blasi di Statte sig. Arturo è nominato presidente del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(9286)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare, a titolo gratuito, alcuni immobili siti in Landriano (Pavia).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il decreto in data 23 giugno 1934-XII, col quale il prefetto di Pavia devolveva all'Opera nazionale Balilla i beni immobili della Società cooperativa di consumo agricola di Landriano, disciolta con decreto dello stesso prefetto in data 21 aprile 1932-X, beni immobili consistenti in una casa inscritta a partita n. 90 del catasto fabbricati di Landriano, sita in via del Cimitero Vecchio al civico n. 194 ed al numero di mappa V - 181, e composta di due piani e cinque vani, di una cantina con salone e camere superiori (piani tre e vani sei) nonchè di una tinaia, cascina e portico (pianterreno, vani tre);

Veduta la deliberazione n. 55 in data 12 giugno 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la devoluzione dei beni suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto, a titolo gratuito, dei beni immobili di cui sopra ad essa devoluti col citato decreto del prefetto di Pavia, in data 23 giugno 1934-XII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(8284)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Pavia ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pavia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Pavia, della superficie di circa 1850 ettari, compresa tra i seguenti confini:

Dalla strada che, partendo dall'incrocio Rivanazzano-Retorbido-Godiasco volge prima verso nord e poi verso est toccando Ca' Sacchi e Palazzo Merli, rasenta a sud ovest l'abitato di Retorbido e volgendo a sud est tocca Ca' Malpensata, Ca' Zambianchi e Ca' Mandina-Chiusani arrivando all'incrocio Retorbido-Gamenera-Roccasusella a quota 536. Da questo punto volge bruscamente a sud toccando Ca' Colombara e Ca' Russolini fino all'incrocio Roccasusella Montesegale-Godiasco, indi volge a ponente toccando Ca' S. Zaccaria, e con andamento quasi parallelo al torrente Ardivestra raggiunge Godiasco. Prosegue quindi, la strada, rasentando a nord est l'abitato di Godiasco per ritornare subito sulla strada principale che, con andamento quasi rettilineo, congiunge Godiasco con Rivanazzano, arrivando in tal modo all'incrocio di partenza.

La Commissione provinciale venatoria di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9247)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Cremona ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Cremona;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Cremona, compresa nei seguenti confini:

Strada comunale Crema-Offanengo; comunale Offanengo-Izano; comunale Izano-Madignano; provinciale Madignano-Crema.

La Commissione provinciale venatoria di Cremona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9248)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1934.

Scioglimento dell'Amministrazione dell'Istituto Michelerio di Asti e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di affidare la provvisoria gestione dell'Istituto Michelerio di Asti ad uno speciale commissario da nominarsi a termini e con i poteri del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, con l'incarico di proporre tutte le occorrenti riforme agli ordinamenti in vigore, ai fini del riordinamento dell'Istituto e del coordinamento delle disposizioni statutarie con quelle vigenti in materia di assistenza e beneficenza, e di protezione della maternità ed infanzia;

Vedute le proposte del prefetto;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

La amministrazione dell'Istituto Michelerio di Asti è sciolta e la gestione dello stesso è affidata al rag. geom. Carlo Marocco con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le occorrenti riforme per il riordinamento dell'Istituto nel senso predetto.

Il prefetto di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(9287)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-7609.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Medved di Giovanni, nata a Trieste addì 18 agosto 1902 e residente a Trieste, Valle di Rozzol n. 547, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orsini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Giuseppina Medved è ridotto in « Orsini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4833)

N. 11419-7607.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Medved di Giovanni, nato a Trieste addì 6 gennaio 1907 e residente a Trieste, Valle di Rozzol n. 547, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orsini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Medved è ridotto in « Orsini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4834)

N. 11419-10055.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Merk di Giorgio, nato a Trieste addì 30 luglio 1895 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ricordi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Merk è ridotto in « Ricordi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Sanguinetti in Merk fu Adolfo, nata il 4 agosto 1890, moglie;
2. Ferruccio di Giorgio, nato l'11 luglio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4835)

N. 11419-9149.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Piscanc di Giuseppe, nato a Trieste il 21 giugno 1905 e residente a Trieste (S.M.M. Sup. 279), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Piscanc è ridotto in « Polli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna nata Caris di Giovanni, nata il 18 marzo 1912, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4836)

N. 11419-10823.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Clemente Pogorillich fu Giovanna, nato a Trieste il 16 dicembre 1879 e residente a Trieste, via Riborgo n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecorelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Clemente Pegorillich è ridotto in « Pecorelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4837)

N. 11419-9860.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Elena Segher Weissenhaus fu Ferdinando, nata a Pisino il 13 agosto 1856 e residente a Trieste, via Denza n. 8 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Segher Cabianca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Elena Segher Weissenhaus è ridotto in « Segher Cabianca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4838)

N. 11419-9312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Francesca Segher Weissenhaus fu Ferdinando, nata a Pisino il 29 gennaio 1862 e residente a Trieste, via Denza n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Segher Cabianca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Francesca Segher Weissenhaus è ridotto in « Segher Cabianca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4839)

N. 11419-7141.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Adele Malusa fu Andrea ved. Simsic, nata a Trieste il 2 novembre 1875 e residente a Trieste, via dei Leo n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Simoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Adele Malusa ved. Simsic è ridotto in « Simoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giorgio fu Tommaso, nato il 14 aprile 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4840)

N. 11419-8993.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Sudich di Francesco, nato a Trieste il 30 dicembre 1899 e residente a Trieste, via C. Cancellieri n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giudici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Sudich è ridotto in « Giudici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Postogna in Sudich di Stefano, nata il 9 settembre 1900, moglie;
2. Giorgio di Bruno, nato il 29 novembre 1921, figlio;
3. Mario di Bruno, nato il 16 maggio 1923, figlio;
4. Sergio di Bruno, nato il 17 aprile 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4841)

N. 11419-6758.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Urdih di Mattia Giuseppe, nato a Trieste il 15 settembre 1909 e residente a Trieste, via L. Ricci n. 4-1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urdini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Urdih è ridotto in « Urdini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4842)

N. 11419-8128.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Margherita Ursich fu Matteo, nata a Parenzo il 9 luglio 1850 e residente all'Ospedale provinciale dei cronici, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Margherita Ursich è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4843)

N. 11419-7606.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Valentincig fu Antonio, nato a Trieste il 26 gennaio 1891 e residente a Trieste, via S. Marco n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valentini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Valentincig è ridotto in « Valentini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Boltolina in Valentincig fu Carlo, nato il 6 giugno 1886, moglie;
2. Valdimira di Giusto, nata il 1° luglio 1919, figlia;
3. Norina di Giusto, nata il 7 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4344)

N. 11419-404.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Stok fu Michele, nato a Poverio, il 2 giugno 1869 e residente a Poverio n. 25, è restituito nella forma italiana di « Stocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Margherita Kobeja in Stok fu Andrea, nata il 25 febbraio 1870, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 21 gennaio 1893, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 24 ottobre 1894, figlio;
4. Francesca di Antonio, nata il 2 febbraio 1901, figlia;
5. Amalia di Antonio, nata il 13 gennaio 1903, figlia;
6. Giuseppe di Antonio, nato il 13 gennaio 1909, figlio;
7. Bernardo di Antonio, nato il 9 agosto 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4845)

N. 11419-405.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Stok fu Michele, nato a Poverio il 20 maggio 1897 e residente a Poverio n. 49, è restituito nella forma italiana di « Stocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Fonda in Stok di Giacomo, nata il 14 giugno 1897, moglie;
2. Alberto di Antonio, nato il 7 aprile 1920, figlio;
3. Daniela di Antonio, nata il 25 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4847)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 175.

Media dei cambi e delle rendite
del 21 agosto 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.56
Inghilterra (Sterlina)	58.80
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.35
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.64
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87 —
Id. 3,50 % (1902)	85.425
Id. 3 % lordo	64.70
Prestito Conversione 3,50 %	87.50
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.575
Id id. id. 1940	107 —
Id. id. id. 1941	107.40
Id. id. id. 1943	101.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	39.60

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 10 posti di sottotenente in servizio permanente nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1016, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e le successive modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 12 dicembre 1933-XII che autorizza le Amministrazioni statali a bandire concorsi per le ammissioni agli impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 10 posti di sottotenente in servizio permanente nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fin al grado di capitano (grado 9°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive sue modificazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani muniti di diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) ovvero di diploma rilasciato da un Regio istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale) e che soddisfino inoltre alle seguenti altre condizioni:

a) siano per nascita o naturalizzazione, cittadini italiani;

b) siano inscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili,

c) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°, alla data del presente decreto; per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione, inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa di ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di cui innanzi è aumentato di quattro anni;

d) risultino di buona condotta pubblica e privata;

e) abbiano l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria ed in colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 5 dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dai seguenti documenti (per nessun motivo è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti dopo l'inoltro della domanda, fatta eccezione per i candidati residenti in colonia, giusta il disposto del successivo art. 5):

1° estratto, per riassunto, dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'estratto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

3° certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio; legalizzato come sopra;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6° certificato rilasciato direttamente dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui il candidato ha il domicilio, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese ed il giorno di inscrizione ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili (per gli inscritti ai Fasci di combattimento da una data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale, dovrà risultare inoltre se vi è stata o no interruzione); il certificato stesso dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista; od, in sua vece, dal segretario amministrativo o dai vice segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito;

7° certificato d'inscrizione nelle liste di leva, o di esito avuto nella leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva; oppure copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornati, per i candidati che siano stati già arruolati dai Consigli di leva;

8° titolo di studio di cui all'articolo precedente, in originale, ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, vistato dal capo dell'istituto da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9° fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare nelle colonie, autenticata dal comandante del corpo od ente dal quale egli dipende;

10° ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

N.B. — Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I documenti suddetti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare inoltre un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4000 nominali, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero dell'aeronautica, con la quale si chiede l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria delle idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che non fossero regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda risulta dal bollo

di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Tuttavia i concorrenti residenti in colonia potranno essere ammessi al concorso dopo aver presentato, entro il termine prescritto dal precedente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 6.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nel giorno in cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Essi consistono in prove scritte ed orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 8.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali, i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali.

I concorrenti sono classificati pe- ordine dei punti nella votazione complessiva.

A parità di punti nella votazione complessiva spetta la precedenza agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i quali, a tal fine, avranno cura di produrre idoneo documento in carta legale, attestante tale loro qualità; successivamente la precedenza sarà regolata dalla maggiore età.

Art. 9.

La nomina a sottotenente in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sarà conferita in ordine di meriti ai concorrenti classificati nella graduatoria dal primo al 10° compreso.

I concorrenti classificati in graduatoria oltre il 10° non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari.

Art. 10.

I vincitori del concorso, appena nominati sottotenenti di amministrazione, saranno inviati alla Regia accademia aeronautica per seguire un corso d'istruzione teorico-pratico, ultimato il quale, raggiungeranno le destinazioni di servizio.

Art. 11.

Disposizioni speciali per i sottufficiali in servizio nella Regia aeronautica.

Il limite di età per partecipare al concorso di cui al presente bando è elevato al 36° anno per i sottufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica, salvo la proroga di cui all'art. 3, da dimostrarsi con la presentazione del certificato di cui al n. 6 dell'art. 4.

I sottufficiali ammogliati o vedovi con prole, non hanno obbligo di costituzione della dote, giusto il disposto dell'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, quale fu costituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771.

Essi inoltre sono dispensati dal presentare qualsiasi documento, eccezione fatta per quello comprovante il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 3.

La domanda dovrà essere presentata al comandante dei reparti da cui il concorrente direttamente dipende nel limite di tempo stabilito dall'art. 4 del presente bando.

I comandi riceventi daranno corso per via gerarchica alla domanda con ogni urgenza, allegandovi copia del foglio matricolare, mod. 59, copia delle Note caratteristiche degli ultimi due anni unitamente a un rapporto informativo sul servizio e sulle mansioni disimpegnate dal concorrente, dichiarando se il medesimo per autorevolezza, qualità militari o per condotta sia ritenuto meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: VALLE.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente in S.P.E. nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica, ruolo amministrazione.

N. d'ordine	MATERIE D'ESAME	Durata della prova
	Prove scritte.	
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	7 ore
2	Tema di ragioneria	7 ore
	Prove orali.	
3	Diritto costituzionale ed amministrativo . .	10 minuti
4	Diritto civile e commerciale	10 minuti
5	Economia politica, statistica, scienza delle finanze e diritto corporativo	15 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti

Diritto costituzionale.

Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Lo Stato: concetto, forme e qualificazioni. La recente concezione italiana dello Stato.

Lo Statuto italiano e le sue origini.

Le nuove forme costituzionali e la legge sul Gran Consiglio del Fascismo.

Le forme di Governo. I poteri e gli organi dello Stato.

Il Re: poteri e prerogative.

Il Senato e la Camera dei deputati: loro costituzione, organizzazione, prerogative e funzionamento.

Il potere esecutivo. Il diritto di ordinanza.

Gli organi consultivi e di controllo del sistema costituzionale italiano.

Chiesa e Stato in Italia.

Rapporti fra lo Stato e gli individui. I diritti e i doveri principali dei cittadini e degli stranieri in Italia.

Diritto amministrativo.

Il diritto amministrativo e le sue fonti dirette e indirette.

Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione centrale. L'Amministrazione locale governativa e l'Amministrazione locale autonoma. Organi esecutivi, organi consultivi, organi di controllo.

I funzionari e gli impiegati pubblici.

Gli atti amministrativi. Sindacato e discrezionalità degli atti amministrativi.

L'attività della pubblica amministrazione in particolare: attività politica, giuridica e sociale.

Cenni sulla difesa dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi dei suoi diritti (azione giudiziaria) o interessi (ricorsi semplici e contenziosi).

Diritto civile.

Il diritto civile e le sue fonti. Interpretazione della legge. La legge nello spazio e nel tempo.
Le persone fisiche. Capacità di diritto e di agire. Cause modificative della capacità. Termine della esistenza delle persone fisiche. Commorienza. Assenza.
Le persone giuridiche
Il diritto di famiglia: matrimonio, figliazione, legittimazione e adozione. Rapporti personali e patrimoniali fra coniugi e fra genitori e figli.
La tutela e la cura.
Successione. Successione legittima e testamentaria in particolare. Accettazione e rinunzia della eredità. Legati e principali loro effetti.
La proprietà: concezione, limiti e difesa. Modi di acquisto e di perdita della proprietà.
Il possesso: sue forme, suoi effetti e sua difesa.
Le servitù: concetto, distinzioni principali, costituzione ed estinzione.
Le obbligazioni: varie specie di norme relative. Le fonti delle obbligazioni. Contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti.
Adempimento e inadempimento delle obbligazioni.
Garanzie personali e reali delle obbligazioni.
La prova delle obbligazioni.
L'estinzione delle obbligazioni.
Principi generali relativi ai contratti di vendita, locazione, mandato, società, comodato, mutuo, transazione.

Diritto commerciale.

Il diritto commerciale e le sue fonti. Gli atti di commercio. I commercianti, loro diritti e doveri.
I mediatori. Rappresentanza, mandato, commissione.
Le società commerciali e la loro disciplina giuridica, con riferimento alle nuove norme emanate dal Governo italiano. Le associazioni.
I titoli di credito: in particolare, la disciplina della cambiale e delle varie specie di assegni.
Le obbligazioni commerciali. In particolare della vendita del conto corrente, del deposito regolare ed irregolare, delle operazioni bancarie, dei contratti trasporto e di assicurazione delle varie specie.
Fallimento e concordato preventivo.

Economia politica e statistica.

1. Concetti fondamentali dell'economia politica: desideri e bisogni. Utilità. Valore. La ricchezza: beni e servizi.
2. La produzione della ricchezza. I cosiddetti fattori della produzione: terra, capitale, intraprenditore e salariato.
3. Rapporti tra i fattori della ricchezza. Varie specie di imprese (industriali, commerciali, agricole) e varietà di rapporti che ne nascono.
4. Interesse, rendita della terra, salari e profitti.
5. La circolazione. Genesi, condizioni e forme dello scambio. Costo, valore e prezzo, domanda ed offerta.
6. La moneta. Cambi.
7. Credito: titoli di credito, istituti di credito (distinzione, ordinamento, funzioni). Operazioni in borsa.
8. Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazioni e municipalizzazioni di servizi. Commercio internazionale. Libero scambio e protezionismo.
9. Fatti demografici e sociali in rapporto alla produzione, distribuzione e scambio delle ricchezze.
10. Le crisi economiche.
11. I principi fondamentali della statistica metodologica.
12. I fenomeni collettivi. Rilevazione, elaborazione ed interpretazione dei dati, tabelle, diagrammi e cartogrammi.
13. La demografia. Stato e movimento della popolazione, l'emigrazione. La politica demografica dello Stato italiano, i censimenti.

Scienza delle finanze.

1. Concetto della scienza delle finanze. Relazioni di questa con altre discipline, in particolare con la scienza dell'amministrazione e con l'economia politica.
2. Formazione del patrimonio pubblico. Classificazione delle attività e passività patrimoniali. Del demanio fiscale.
3. Le spese pubbliche. Specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano. Spese per la formazione del demanio e patrimonio pubblico e spese per la gestione dei servizi pubblici generali e speciali.
4. Le entrate pubbliche. Entrate straordinarie, originarie e derivate. Imposte, tasse e tributi di carattere misto. Ordinamento loro secondo le nostre leggi. Criteri di ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini. Entrate straordinarie. Debito pubblico, forme e modi di stipulazione; rimborsi, conversione. La carta moneta. Le alienazioni dei beni patrimoniali.
5. Il bilancio dello Stato. Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio. Dell'avanzo e del disavanzo. Modi con cui si provvede al disavanzo.

Amministrazione e contabilità dello Stato.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali.
Procedimento per gli incanti e le licitazioni e trattative private. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.
Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.
Ragioneria generale e ragioneria delle amministrazioni centrali. Intendenza di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali.
Direzione generale del tesoro. Sezione di tesoreria.
Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità. Cauzioni. Casse. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.
Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impegno; liquidazione e pagamento. Emissione dei mandati. Varie specie di mandati e loro pagamento. Spese fisse. Movimento dei fondi. Vaglia del Tesoro. Servizio del portafoglio. Buoni del tesoro. Conti correnti. Contabilità speciale. Conti giudiziali.

Diritto corporativo.

I principii generali dell'ordinamento corporativo (il principio della collaborazione delle classi). L'organizzazione verticale e orizzontale delle forze della produzione - differenza tra sindacalismo e cooperativismo.
L'organizzazione verticale o sindacale - datori di lavoro e lavoratori liberi professionisti e artisti - altre categorie intermedie - enti pubblici e loro dipendenti - la federazione delle associazioni - vari gradi delle associazioni organizzazione sindacale fascista.
L'organizzazione orizzontale o corporativa - la corporazione: composizione e poteri - il Consiglio nazionale delle corporazioni - il Ministero delle corporazioni.
La Carta del Lavoro. Storia e contenuto. Provvedimenti legislativi emanati in applicazione della Carta del Lavoro (decreto sulle controversie individuali del lavoro - decreto sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro - decreto sulla pubblicazione e deposito dei patti collettivi del lavoro).

(9290)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.